



COMUNE di CHALLAND SAINT ANSELME

Verbale di deliberazione n. 27

del Consiglio comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE E TASSA RIFIUTI 2025 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE 2024.

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno venti del mese di dicembre alle ore 17:35 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima Convocazione.

Sono presenti i signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DUFOUR Piero - Sindaco	Sì
2. GROSJACQUES Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. AYMONOD Daniel René - Consigliere	Sì
4. DEMOZ Ivana - Consigliere	Sì
5. THIEBAT GIOVANNI - Consigliere	Sì
6. BRUNELLO LUCIANA - Consigliere	Sì
7. CHIARELLA FRANCESCA - Consigliere	No
8. DUFOUR Michael - Consigliere	Sì
9. GENS Danilo - Consigliere	Sì
10. HERBET Michelle - Consigliere	Sì
11. PERRET Michel Alexandre - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla riunione il Segretario Comunale Stefania SPAGNOLO con le funzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i..

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DUFOUR Piero**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto summenzionato.*

Deliberazione C.C. n. 27 del 20/12/2024

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE E TASSA RIFIUTI 2025 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE 2024.

Il Consiglio comunale

Visto l'articolo 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;

- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*;

- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*;

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;

- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;

- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo*

Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

- al comma 754: “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: “E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03.08.2020;

Richiamata, quindi, la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Inoltre in relazione alla Tassa Rifiuti

Premesso che:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2024, ha rideterminato le tariffe TARI per l'anno 2024 secondo il piano economico e finanziario redatto dall'Unité des Communes Valdôtaines Evançon ed approvato dall'Amministrazione Comunale;

- l'Unité des Communes Valdôtaines Evançon non ha ancora approvato il PEF per l'anno 2025;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione del PEF 2025 di confermare al momento le tariffe TARI 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Visti, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Preso Atto del parere favorevole di legittimità del Segretario comunale, prescritto dall'art. 9 della l.r. 19.08.1998 n. 46;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare per l'anno di imposta 2025 il prospetto (ID 4770) delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante;
2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;
4. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2025;
5. di utilizzare, ai fini dell'individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente, nelle more dell'approvazione del PEF 2025 da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon;
6. di confermare per i motivi espressi in premessa le tariffe TARI di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2024;
7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO
(F.to DUFOUR Piero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Stefania SPAGNOLO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Posizione n. 668

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 giorni consecutivi, dal 24/12/2024 al 08/01/2025 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

Challand Saint Anselme, li

F.to Il Responsabile

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Challand Saint Anselme, li _____

Il Segretario comunale
(Stefania SPAGNOLO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Si certifica che il suesteso verbale è divenuto esecutivo **dal 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio, il 24/12/2024** ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

F.to Il Responsabile
